



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23041 – Livigno

Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it

Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

REGOLAMENTO CAMPEGGIO

Approvato con deliberazione n. 35 del Consiglio Comunale in data 01.07.2022

Divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 01.07.2022

INDICE

- Art. 1 Introduzione
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Divieto di campeggio libero
- Art. 4 Definizione di campeggio
- Art. 5 Aziende ricettive all'aria aperta
- Art. 6 Aree private
- Art. 7 Campeggio temporaneo
- Art. 8 Campeggio temporaneo autogestito
- Art. 9 Aree attrezzate pubbliche e private
- Art. 10 Area attrezzata pubblica
- Art. 11 Obblighi e divieti nell'area pubblica
- Art. 12 Divieto di scarico
- Art. 13 Divieto di allacciamento alle condotte idriche ed elettriche
- Art. 14 Parcheggi pubblici
- Art. 15 Divieto di parcheggio
- Art. 16 Vigilanza per l'applicazione del Regolamento
- Art. 17 Sanzioni per le eventuali violazioni
- Art. 18 Reiterazione
- Art. 19 Pubblicità del Regolamento
- Art. 20 Entrata in vigore
- Art. 21 Abrogazioni

Articolo 1

Introduzione

L'Amministrazione ha l'obiettivo di:

- procedere alla regolamentazione delle aree di sosta per i veicoli anche al fine di razionalizzare in modo complessivo e coordinato la sosta degli stessi e tutelare la sicurezza stradale;
- adottare particolari cautele volte alla tutela del decoro e della sicurezza urbana del paese onde evitare l'insorgenza di problematiche sia di carattere igienico – sanitario (incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, accensione di fuochi e sversamenti di materiali inquinanti) che di pubblica sicurezza (danneggiamenti al patrimonio pubblico e/o privato, con pregiudizio per la vivibilità urbana come definita dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008)
Tali situazioni determinano una condizione di pericolo per gli stessi occupanti del suolo pubblico e influiscono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini e dei turisti.
Non essendo materialmente praticabile per l'Amministrazione vigilare costantemente sul comportamento dei soggetti responsabili ed essendo quindi impossibile identificarli con certezza, con conseguente ricaduta sull'intera cittadinanza dei costi ma soprattutto dei disagi dovuti alla pulizia straordinaria e all'inquinamento, il Comune di Livigno ha deciso di regolamentare il campeggio, vietando quello libero;
- salvaguardare la bellezza paesaggistica e il patrimonio ambientale dal momento che il territorio comunale è soggetto a vincolo ambientale paesaggistico ai sensi:
 - del Decreto Ministeriale del 7 luglio 1960 pubblicato sulla G.U. del 23 luglio 1960 n. 180;
 - e
 - dell'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai camper, autocaravan, roulotte, veicoli, anche quelli attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, tende, sacchi a pelo e campeggi, nonché alle aree pubbliche e permanenti adibite alla sosta dei veicoli trasformati per uso abitativo.

Articolo 3

Divieto di campeggio libero

Su tutto il territorio comunale, comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi pubbliche e private (ad eccezione delle aree camper private e pubbliche attrezzate autorizzate presenti sul territorio e dei casi espressamente autorizzati), al fine di tutelare la salute, l'igiene pubblica e il decoro urbano, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo e similari.

E' altresì vietata la sosta, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, su tutto il territorio comunale (sempre ad eccezione delle aree camper private e pubbliche attrezzate autorizzate presenti sul territorio e dei casi espressamente autorizzati) a caravan, auto-caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio, per i quali sussistono le condizioni così come definite dal successivo articolo 4.

Articolo 4

Definizione di campeggio

Nel caso di camper e similari, si configura la condizione di campeggio se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- nelle immediate vicinanze vengono svolte attività quali, a titolo esemplificativo: cucinare, desinare, lavare, stendere, pulire / sistemare biciclette, prendere il sole e qualsiasi altra attività non riconducibile alla sola sosta
- il veicolo:
 - poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altri elementi o attrezzature di stazionamento e livellamento, quali, a titolo esemplificativo, piedini retrattili, spessori, etc.;

- occupa ed utilizza lo spazio esterno in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo con attrezzature di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo: bombole, generatori, tende, verande, tavoli, sedie, recipienti, etc.;
- scarica i residui organici e le acque chiare e luride sul suolo pubblico;
- emette deflussi propri, oltre quelli del propulsore meccanico.

Articolo 5

Aziende ricettive all'aria aperta

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.

Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.

Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento.

Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate di scarico delle acque reflue.

Le aree di sosta sono istituite dal Comune.

Le aziende ricettive all'aria aperta e devono possedere i requisiti tecnici specificati nel Regolamento regionale n. 3 del 19 gennaio 2018 e successive modifiche, nonché i servizi, gli strumenti e gli standard qualitativi indicati negli allegati A e B del predetto regolamento.

L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con tutte le relative previsioni.

Articolo 6

Aree private

Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario.

Articolo 7

Campeggio temporaneo

Sono legittimi i campeggi temporanei organizzati:

- nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private
- per gli associati degli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.

L'allestimento di tali campeggi è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa che costituisce requisito indispensabile al fine del rilascio della prescritta autorizzazione.

Articolo 8

Campeggio temporaneo autogestito

Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori per una durata non superiore a 90 giorni.

Per lo svolgimento di tali campeggi si deve presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio, sentita l'autorità sanitaria locale.

Articolo 9

Aree attrezzate pubbliche e private

Nel Comune di Livigno sono presenti sia aree attrezzate pubbliche sia aree private autorizzate.

Tutte le altre aree sprovviste di autorizzazione sono pertanto illegittime.

Nei periodi di maggior affluenza turistica o in caso di eventi particolari, al fine di gestire al meglio il traffico e tutelare il decoro urbano e l'igiene pubblica, l'Amministrazione, tramite ordinanze, potrà individuare altre aree temporanee, dettando apposita disciplina in base alle esigenze.

Articolo 10

Area attrezzata pubblica

Nell'area pubblica individuata dal Comune di Livigno è previsto il pagamento - nella misura stabilita con deliberazione dell'Amministrazione Comunale e resa pubblica da apposito avviso - dalle ore 20.00 alle ore 08.00 per tutti i giorni della settimana, festivi compresi, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di sospendere temporaneamente il pagamento su tale area, per consentire lo svolgimento di manifestazioni di pubblico interesse.

Il pagamento deve avvenire anticipatamente introducendo nel dispositivo per la gestione del parcheggio (*parcometro o altro dispositivo*) la somma relativa al tempo di permanenza, secondo le disposizioni indicate in loco.

Il biglietto rilasciato dal parcometro deve essere esposto all'interno del veicolo in maniera ben visibile dall'esterno.

La mancata esposizione del biglietto, qualora si utilizzi il sistema di pagamento a mezzo del parcometro, ed il mancato pagamento, effettuato attraverso altre modalità o dispositivi o applicativi, comporterà l'applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice della Strada.

Nella predetta area l'Amministrazione garantirà la raccolta differenziata di rifiuti, l'emissione gratuita di acqua potabile e la possibilità di smaltimento delle acque reflue.

Possono sostare gratuitamente negli spazi di sosta i veicoli di servizio di proprietà o intestati a:

- Forze dell'Ordine;
- Vigili del fuoco;
- Mezzi di soccorso;
- Mezzi comunali;
- Forze armate;
- I veicoli del personale addetto al controllo dell'intera area, nell'ambito all'attuazione del presente provvedimento e in uso per l'attività del proprio servizio, in qualità di "ausiliari del traffico".

I veicoli al servizio di persone invalide, provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada potranno sostare gratuitamente in tutta la Zona a Controllo Sosta.

Il parcheggio non è custodito.

Il gestore è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che si verificassero all'interno dell'area di parcheggio.

Articolo 11

Obblighi e divieti nell'area pubblica

E' vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli.

E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il Comune o il gestore dell'area sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato.

Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta.

Non è consentito l'utilizzo di spazio ulteriore rispetto a quello effettivamente occupato dal veicolo stesso. Non è pertanto consentito il posizionamento di attrezzatura o altro all'esterno del veicolo.

E' assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale o dell'ente gestore.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili.

E' fatto divieto assoluto di usare l'acqua per lavare il camper, per usi personali (es. docce), e per altri usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio.

Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento comunale, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni.

I rifiuti domestici dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Non è consentito lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli di tipo domestico.

Nel periodo invernale la neve sarà sgomberata dall'area di sosta.

In caso di necessità legate alla pulizia della neve potrà essere richiesto lo spostamento momentaneo dei veicoli in sosta, i cui proprietari dovranno provvedervi immediatamente senza alcun onere a carico del Comune.

Spetta ai singoli campeggiatori la pulizia degli accessi ai mezzi di soggiorno e dei tetti degli stessi.

Articolo 12

Divieto di scarico

E' severamente vietato scaricare i residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori dell'apposito impianto di smaltimento igienico-sanitario, ove realizzato ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 13

Divieto di allacciamento alle condotte idriche ed elettriche

E' assolutamente vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari.

Articolo 14

Parcheggi pubblici

Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan, ai camper e ai mezzi simili si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi del Comune.

I veicoli inoltre non possono oltrepassare con la loro sagoma la segnaletica orizzontale, ovvero le strisce che delimitano i parcheggi.

Articolo 15

Divieto di parcheggio

Per ragioni paesaggistiche, di sicurezza e di igiene è severamente vietato parcheggiare, ad eccezione che nei parcheggi autorizzati, nella zona "fronte lago" compresa tra la via Rasia e la via Beltram nonché nel tratto di via Fedaria, (come da allegata planimetria) e nelle zone SIC (Siti di importanza comunitaria).

E' altresì vietato, per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, parcheggiare lungo tutta la via Dala Val, ad eccezione delle piazzole – parcheggi autorizzati.

Per ragioni di sicurezza stradale non è infine ammesso parcheggiare sulle banchine dell'intero territorio comunale.

Articolo 16

Vigilanza per l'applicazione del Regolamento

Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni alle norme ivi contenute, è demandato alla Polizia locale, alle altre forze di Polizia all'uopo incaricate nonché al Servizio GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) della Comunità montana Alta Valtellina. Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dalla L.24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17

Sanzioni per le eventuali violazioni

Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal codice della Strada e dal presente Regolamento sono punite ai sensi dello stesso Codice ovvero, qualora il fatto non risulti previsto dalle norme contenute nel codice della Strada, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 (*cinquanta/00*) e non superiore ad Euro 500,00 (*cinquecento/00*), con ammissione del pagamento della violazione in misura ridotta nella somma di Euro 100,00 (*cento/00*).

Articolo 18

Reiterazione

La reiterazione si applica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare. In tal caso le sanzioni saranno raddoppiate.

Articolo 19

Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato sull'albo pretorio on line ed un esemplare del medesimo verrà pubblicato sul sito del Comune di Livigno.

Articolo 20

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Livigno

Articolo 21

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.